

**REGIONE SICILIANA**  
**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**  
**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 99 del 18-03-2015

**OGGETTO: Contenzioso Arpa Sicilia/Provincia Regionale di Caltanissetta/A.S.P. di Caltanissetta definito con Sentenza del CGA N. 279/2013: Prosecuzione incarico di assistenza legale e rappresentanza giudiziale conferito all'Avv. Agnello Antonino con DDG N. 185/12 per l'esecuzione del titolo e per adempimenti successivi. Assunzione oneri di spesa.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Nominato con D.A. n. 118/Gab del 30/07/2012)

- **VISTO** l'art. 90 della legge regionale 03.05.2001, n. 6, modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.03, n. 4, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A Sicilia;
- **VISTO** il Decreto 1 giugno 2005 n. 165 con il quale l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha approvato il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- **VISTO** il regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab dell'1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I<sup>a</sup>, dell'8 Luglio 2005;
- **VISTO** il D.D.G. n. 966 del 28/10/2014 con cui il Dipartimento Regionale al Territorio e Ambiente ha approvato il D.D.G. n. 281 del 2014 di *"Adozione del Piano Aziendale 2014/2016, del bilancio economico pluriennale di previsione 2014/2016 e del Bilancio di previsione 2014"*;
- **VISTA** la nota prot. n. 3112 del 22.01.15 del Dipartimento Regionale al Territorio ed Ambiente, introitata al protocollo agenziale il 27.01.15 al n. 4088, con cui si autorizza ARPA Sicilia alla gestione provvisoria del bilancio 2015 fino al 30/04/2015;
- **VISTO** il DDG N. 185/12 il cui contenuto qui si intende integralmente richiamato, con il quale è stato conferito l'incarico di assistenza legale e rappresentanza giudiziale all'Avv. Antonino Agnello per il "giudizio di opposizione di terzo" da esperirsi dinnanzi al C.G.A. e promosso dall'Arpa Sicilia contro Provincia Regionale di Caltanissetta/A.S.P. di Caltanissetta, per l'impugnazione della sentenza C.G.A .N. 459 del 23/05/12";
- **VISTA** la successiva sentenza del CGA N. 279/13 (All. 1), munita di formula esecutiva l'11/03/2013, che ha definito il giudizio innanzi al GGA N.R.:747/2012 con accoglimento del ricorso promosso dall'Arpa Sicilia regolarmente notificata alle parti soccombenti, contenente condanna in solido delle parti soccombenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'Arpa Sicilia, liquidate in complessive € 3.000,000 oltre IVA e C.P.A.;
- **PRESO ATTO** che, nonostante il decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14 d.l. 669/1996 ess.mm.ii. (120gg. dalla notifica del titolo esecutivo), nessuna delle P.P.A.A. soccombenti ha corrisposto all'Agenzia le spese processuali liquidate in sentenza;
- **VISTA** la nota dell'Avv. Agnello del 23.02.15, iscritta al protocollo agenziale il 24.02.15 prot. n.

10777, con il quale il legale incaricato, nel relazionare in ordine agli adempimenti connessi all'esecuzione della sent. del CGA n. 279/13 alle possibili azioni esperibili per il recupero delle spese processuali in favore dell'Arpa Sicilia di cui alla sent. più volte citata, ha suggerito di avviare un'azione esecutiva mediante notifica di atto precetto e successivo pignoramento c/o terzi, ed ha allegato apposito preventivo di spesa per l'azione da esperire per conto dell'Agenzia;

- **RITENUTO**, pertanto, opportuno e necessario, avviare, senza ulteriore indugio, la fase esecutiva del titolo per il recupero delle spese processuali in favore dell'Arpa Sicilia, liquidate in complessive € 3.000,000 oltre IVA e C.P.A, come suggerito dall'Avv. Antonino Agnello, nella nota del 23.02.15 sopra riportata;

- **PRESO ATTO** che l'ulteriore attività legale che verrà posta in essere dal'Avv. A. Agnello nell'interesse dell'Agenzia, mediante l'avvio dell'azione esecutiva sopra descritta nei confronti delle parti soccombenti nel giudizio CGA N.R.: 747/2012, costituisce una mera prosecuzione dell'incarico già conferitogli con DDG N. 185/12;

- **RITENUTO**, inoltre, che al fine di assicurare la definitiva consolidazione della proprietà dei locali oggetto del giudizio definito con la sentenza n.279/2013, si rende necessario procedere alla trascrizione del titolo di proprietà (piano di assegnazione dei beni immobili tra Aziende Sanitarie ed ARPA Sicilia di cui al Decreto Presidenziale n°244 /serv 4-S-G del 11.05.2006 pubblicato nella GURS n°31 del 23.06.2006), atteso che a tale adempimento l'Agenzia non ha ancora provveduto;

- **VISTO** il preventivo allegato alla nota del 24.02.15 dell'Avv. Agnello, elaborato dal Geom. Rosario Tagliarini, tecnico di fiducia dello stesso, afferente le attività tecniche da espletarsi per assicurare la consolidazione della proprietà in favore di Arpa Sicilia, dei locali ove ha sede la Struttura territoriale di Arpa Sicilia, e cioè la frazione dell'immobile sito in Caltanissetta, viale della Regione n°64, censito alla partita catastale 22953 foglio 119 particella 360 sub 1 e 2, da inviare all'Ufficio tecnico dell'Agenzia per la valutazione di propria competenza;

- **VISTO** il preventivo di spesa dell'Avv. Agnello allegato alla nota prot. n. 10777 del 24.02.15, ammontante in complessive € 1.444,54 ( millequattrocentoquarantaquattro/54) al lordo della R.A. del 20% pari ad € 236,8;

- **DATO ATTO** che necessita l'assunzione di impegno di spesa, allo stato determinato in complessivi €1.444,54(millequattrocentoquarantaquattro/54) al lordo della R.A. del 20% pari ad € 236,8;


## DECRETA

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono interamente richiamati e confermati, di:

- 1) **RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **PRENDERE ATTO** che la sentenza del CGA N. 279/13 (All. 1), munita di formula esecutiva l'11/03/2013, che ha definito il giudizio innanzi al GGA N.R.:747/2012 con accoglimento del ricorso promosso dall'Arpa Sicilia, regolarmente notificata alle parti soccombenti, contiene condanna in solido delle parti soccombenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'Arpa Sicilia, liquidate in complessive € 3.000,000 oltre IVA e C.P.A.;
- 3) **PREDERE ATTO** che è stata curata dal legale designato, la notifica sentenza n. 279/13 con formula esecutiva, alle parti soccombenti del giudizio;
- 4) **PREDERE ATTO** che, nonostante l'avvenuto decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14 d.l. 669/1996 ess.mm.ii. (120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo), nessuna delle PP.AA. soccombenti ha corrisposto all'Agenzia le spese processuali riconosciute e liquidate in complessive € 3.000,000 oltre IVA e C.P.A.;

- 5) **PRENDERE ATTO** della necessità di, avviare, senza ulteriore indugio, la fase esecutiva del titolo per il recupero delle spese processuali in favore dell'Arpa Sicilia, liquidate in complessive € 3.000,000 oltre IVA e C.P.A, come suggerito dall'Avv. Antonino Agnello, nella nota del 23.02.15 sopra riportata;
- 6) **PRENDERE ATTO** che l'ulteriore attività legale che verrà posta in essere dall'Avv. A. Agnello nell'interesse dell'Agenzia, mediante l'avvio dell'azione esecutiva sopra descritta nei confronti delle parti soccombenti del giudizio CGA N.R.: 747/2012, costituisce una mera prosecuzione dell'incarico già conferitogli con DDG N. 185/12;
- 7) **DARE ATTO** che il compenso per lo svolgimento delle ulteriori prestazioni professionali occorrenti per l'avvio della fase esecutiva di cui sopra per conto dell'Agenzia, verrà corrisposto a seguito della presentazione, da parte del professionista, della parcella professionale (per diritti ed onorari), redatte secondo le modalità, voci di spesa e corrispettivi preventivamente concordati con l'Amministrazione, giusto preventivo predisposto secondo i minimi di tariffa e trasmesso dal professionista con nota prot. n. 10777 del 24.02.15(All. 2);
- 8) **ASSUMERE** un impegno di spesa di complessive € 1.444,54 (millequattrocentoquarantaquattro/54) al lordo della R.A. del 20% pari ad € 236,8, come da preventivo di spesa dell'Avv. Agnello allegato alla nota prot. n. 10777 del 24.02.15;
- 9) **IMPUTARE** l'onere economico derivante dal presente decreto, e complessivamente ammontante ad €1.444,54 (millequattrocentoquarantaquattro/54) al conto 26.03.01 "Spese Legali" del bilancio 2015 di Arpa Sicilia;
- 10) **DARE ATTO** che l'onere assunto con il presente decreto rientra tra le spese improrogabili ed urgenti dell'ente;
- 11) **DISPORRE**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA-Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Avv. S.Sottile  
SA1 Affari generali e legali




Il Dirigente della Sa1

Avv M.L. Curti



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Licata di Baucina)



Visto di regolarità contabile del (Dirigente SA2)

DOTT. VITO CIRINGIONE



DIRITTI RILASCIO  
COPIE ASSOLTI  
IL DIRETTORE



ALL 2  
ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

P.C.

N. 279/13 Reg. Sent.

N. 747 Reg. Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 2012

na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a., n. 747/2012, proposto dall'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (in seguito, ARPA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Agnello ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Galileo Galilei n. 139, presso lo studio dello stesso;

contro

l'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA (in seguito, ASP CL) e la PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituitesi in giudizio;

e nei confronti

della PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, dell'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA e dell'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

per l'annullamento e/o la riforma

Ufficio Unico Nex - Corte di Appello Palermo  
7.75 NORMALE 24/05/13  
5.79 007576/A02  
17.90 AG.REG.PRO. AGNELLO  
0.58  
12.00  
32.02



171

opposizione alla luce della documentazione prodotta in giudizio.


Con ricorso n. 3410 del 1998 la Provincia regionale di Caltanissetta ricorreva dinanzi al TAR Sicilia - Palermo per sentir dichiarare l'annullamento dei provvedimenti amministrativi adottati dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati regionali alla Salute e alla Economia e dall'AUSL n. 2 di Caltanissetta (oggi, ASP CL), con i quali era stato disposto "il trasferimento dei beni patrimoniali destinati a laboratorio di igiene e profilassi all'AUSL n. 2 di Caltanissetta".

Si trattava di controversia sorta in ordine alla proprietà di un palazzo sito in Caltanissetta, viale della Regione, 64, sede del LIP, costruito dalla Provincia regionale di Caltanissetta e in prima battuta trasferito al Comune di Caltanissetta perché ne potesse disporre l'USL nissena.

In particolare, con DPRS n. 266 del 5 agosto 1998 era stato disposto il trasferimento della proprietà dell'immobile in favore dell'allora AUSL n. 2 di Caltanissetta.

Senonché la Provincia di Caltanissetta aveva impugnato il predetto decreto, unitamente ai provvedimenti con i quali l'ASP CL aveva effettuato la ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, nella parte in cui includevano anche l'edificio oggetto del contendere, deducendo la violazione dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978 (legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale), parzialmente abrogata a seguito di un referendum svoltosi nel 1993.

Il citato art. 66, rubricato "attribuzione, per i servizi delle USL, di beni già di pertinenza di enti locali", stabiliva quanto segue: "sono





non era stata tenuta in alcuna considerazione l'avvenuta abrogazione parziale del menzionato art. 66 a seguito del referendum.

Il TAR Sicilia – Palermo, con la sentenza n. 1824 del 2009, dopo avere statuito nel senso della esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, accoglieva il ricorso alla luce del dettato letterale dell'art. 66 cit. (come modificato dal d.P.R. n. 177/93 in seguito all'esito del referendum abrogativo), dal primo comma del quale era stato eliminato l'inciso "compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi", affermando che per effetto della abrogazione su citata l'edificio di viale della Regione n. 64, destinato a sede del LIP, era tornato nella proprietà della Provincia regionale di Caltanissetta. Di qui, l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui includono l'edificio di proprietà della Provincia di Caltanissetta, destinato a LIP, tra i beni trasferiti all'AUSL.

L'ASP CL ha impugnato la suddetta sentenza con il ricorso in appello n. 1201 del 2010 proposto dinanzi a questo CGA.

In rito, è stata ribadita l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo dato che la controversia, concernendo l'appartenenza di un bene a un ente piuttosto che a un altro, si ricollegherebbe a posizioni di diritto soggettivo attinenti alla titolarità del diritto reale di proprietà come tali rientranti nella cognizione del giudice ordinario.


Nel merito, l'ASP CL ha sostenuto che il referendum non potrebbe caducare gli effetti relativi a quei rapporti che si erano esauriti



dalla Provincia per essere adibito a sede del LIP.

Nel frattempo, con l'art. 90 della l. reg. n. 6 del 2001, il Legislatore regionale siciliano istituiva l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), per l'espletamento delle funzioni di prevenzione e di tutela ambientale; Agenzia articolata in una struttura centrale e in nove strutture periferiche, aventi sede presso gli attuali laboratori chimici di igiene e profilassi, "i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale, transitano all'Agenzia" (comma 4). Per il "conferimento del patrimonio immobiliare all'ARPA", in attuazione di quanto disposto dal citato art. 90, veniva istituito un apposito tavolo tecnico costituito dall'Assessore alla salute, da un rappresentante dell'ARPA e da funzionari delle diverse AUSL interessate dai trasferimenti. Dall'esame dei verbali del tavolo tecnico emergono posizioni divergenti tra ARPA (secondo la quale l'art. 90 cit. prevede con chiarezza il trasferimento in proprietà all'ARPA della attuale sede del LIP di Caltanissetta), e ASP CL (che, a quanto è dato capire dalla lettura della documentazione in atti, richiama un "principio di storicizzazione" ostativo al transito dell'immobile all'ARPA).

Sta di fatto che con DGRS n. 62 del 13 febbraio 2006, sottoposta a presa d'atto con decreto presidenziale n. 244 dell'11 maggio 2006, veniva approvato il piano di assegnazione dei beni immobili tra le AUSL e ARPA Sicilia, costituente titolo per l'acquisizione, al patrimonio di ARPA, dei beni immobili descritti, e titolo per le trascrizioni nei pubblici registri immobiliari, comprendente, per ciò che qui più rileva, il transito, ad ARPA Sicilia, del bene immobile di viale del-



zione dell'art. 90, comma 4, della l. reg. n. 6 del 2001 e il vizio di eccesso di potere sotto svariati profili.

L'opponente ha concluso chiedendo a questo CGA di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di riformare la sentenza impugnata dichiarando la (sopravvenuta) carenza di interesse, o la cessazione della materia del contendere, in relazione alla controversia insorta tra la Provincia regionale di Caltanissetta e l'ASP nissena.

ASP e Provincia, benché ritualmente intimata, non si sono costituite.


L'Avvocatura dello Stato si è costituita per la Presidenza della Regione Siciliana, l'Assessorato regionale dell'Economia e l'Assessorato regionale della Salute, svolgendo una difesa di pura forma.

2. - L'opposizione di terzo proposta è ammissibile e fondata.

Prima di tutto va sintetizzato il quadro normativo di riferimento in materia.

Dell'art. 66, comma 1, lett. a), della l. n. 833 del 1978, come parzialmente abrogato all'esito del referendum popolare indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993, si è detto sopra, al p. 1., al quale si rinvia.

L'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, aveva stabilito che le Regioni istituiscono le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente "attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le






i compiti di cui alle lettere h), i) ed l) del suddetto articolo. Tali strutture periferiche hanno sede presso gli attuali laboratori chimici d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale, transitano all'Agenzia ...

Di rilievo, inoltre, il comma 4 quinquies, aggiunto dall'art. 90 della l. reg. n. 4 del 2003, il quale ha demandato alla Giunta regionale la definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le AUSL e l'ARPA (piano di assegnazione di cui alla DGRS n. 62 del 13.2.2006, e al decreto presidenziale di presa d'atto n. 244 dell'11.5.2006, pubblicato sulla GURS, parte I, n. 31 del 23.6.2006, non impugnato, a quanto consta, da soggetti aventi interesse).


Il significato dell'art. 90, comma 4, è palese: il legislatore regionale, per assolvere all'esercizio delle proprie funzioni in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente, ha istituito l'ARPA attribuendo, a tale nuovo soggetto pubblico, le risorse umane e materiali necessarie e stabilendo che la nuova Agenzia debba operare servendosi dei LIP dislocati nelle nove province siciliane: ed è proprio all'interno dei LIP che dovranno stabilirsi le strutture periferiche dell'ARPA.

In questo contesto normativo, contrassegnato, in particolare, da una norma di legge regionale (il sopra trascritto art. 90, comma 4, secondo periodo) emanata nel rispetto della disposizione legislativa statale di principio di cui all'art. 3, comma 1, del d. l. n. 496/93, con conseguente forza abrogante, per sopravvenuta incompatibilità, in relazione all'art. 66 della l. n. 833 del 1978, risulta evidente che l'Agenzia ricorrente, in seguito alla entrata in vigore della l. reg. n. 6/01, aveva



le, precisando che tale incompatibilità non deve essere intesa come riferita solo a colui il quale aspiri al medesimo bene conseguito dal ricorrente vittorioso ma, in senso più lato, a colui che intenda difendere un bene della vita inciso negativamente, nella sua integrità o nel suo valore, dalla sentenza opposta (più in generale, sui rapporti tra opposizione di terzo e giudizio amministrativo, e sulla legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti di una sentenza amministrativa resa tra altri soggetti v. anche Cons. St., Ad. plen. n. 2 del 2007). A questo proposito va rammentato inoltre che il CGA (sez. giurisdiz., sent. n. 1114 del 2009) ha segnalato come la legittimazione a proporre l'opposizione di terzo nei confronti della sentenza resa *inter alios* sussista in capo ai controinteressati pretermessi, ai controinteressati sopravvenuti, ai controinteressati non facilmente identificabili, e in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza opposta.

In modo condivisibile l'Agencia puntualizza, inoltre, da un lato che l'ARPA non aveva alcuna possibilità di essere a conoscenza della controversia tra Provincia e AUSL, non avendo mai ricevuto la notificazione di alcun atto che potesse renderla edotta anche della sola esistenza della controversia in discorso. Sotto una diversa angolazione la difesa dell'ARPA segnala poi un'omissione delle amministrazioni parti in causa, le quali, alla luce delle sopravvenienze legislative, erano tenute a evocare in giudizio l'ARPA per consentirle di svolgere le proprie difese, tanto più considerando che l'Assessorato alla Salute e





7/11

legittimazione dell'ARPA a opporsi ex art. 108, comma 1, c. p.a. contro la sentenza in epigrafe: ARPA rientra in una delle categorie di soggetti legittimate a opporsi a norma dell'art. 108, comma 1, c.p.a.. In seguito alla sentenza CGA n. 459/12 è venuta a determinarsi una oggettiva incompatibilità tra la situazione giuridica definita dalla sentenza e quella di cui era titolare l'ARPA Sicilia, soggetto terzo rispetto ai destinatari della decisione stessa.


Da quanto detto sopra consegue anche che l'AUSL (ora ASP CL) avrebbe dovuto far dichiarare al giudice - il quale, come rileva l'opponente, è giunto a conclusioni che appaiono fuorviate dalla esposizione di argomenti di parte, nella misura in cui non si è tenuto conto della sopravvenuta entrata in vigore del citato art. 90 - la sopravvenuta carenza di interesse, concreto e attuale, in capo all'ASP e alla Provincia regionale, a vedere decisa la controversia, considerata l'attribuzione *ex lege* all'ARPA - Sicilia della proprietà dell'immobile *de quo*.

Né, d'altra parte, come correttamente argomenta il difensore dell'Agenzia, le amministrazioni parti del giudizio hanno impugnato tempestivamente, ed entro i limiti dell'interesse fatto valere, come avrebbero potuto e dovuto fare, il piano di assegnazione degli immobili tra le AUSL e l'ARPA, piano che, come si è rilevato sopra, al p. 1., ha ricevuto pubblicità mediante la pubblicazione nella GURS n. 31/06.


Dalle ragioni su esposte deriva l'accoglimento della opposizione proposta e, per l'effetto, in riforma delle sentenze in epigrafe indicate, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado per



IL PRESIDENTE



L'ESTENSORE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 25 FEB. 2013

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE



N. Raccomandata

76595226456-3



# Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04291 (EX 0418) - St. [4] Ed. 03/01

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P. COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P. COMUNE	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
 Contrassegnare la casella interessata

Spese di bollo: ...  
 Spese di trasporto: ...  
 Spese di assicurazione: ...  
 Spese di gestione: ...  
 Spese di bollo: ...  
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76595226455-2



# Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04291 (EX 0418) - St. [4] Ed. 03/01

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P. COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P. COMUNE	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
 Contrassegnare la casella interessata

Spese di bollo: ...  
 Spese di trasporto: ...  
 Spese di assicurazione: ...  
 Spese di gestione: ...  
 Spese di bollo: ...  
 (accettazione manuale)

TASSE

RELATA DI NOTIFICA

In data .....lo sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'UNEP di Palermo, ho notificato la suddetta sentenza:


*R* **ALLA PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA**, in persona del  
*P* legale rappresentante pro tempore, Viale Regina Margherita, 28,  
93100, Caltanissetta

MEDIANTE NOTIFICA  
A MEZZO DI SERVIZIO SOCIALE  
CON FATTORERIA S.R.L.  
PALERMO 24 MAG 2013  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
CORTE D'APPELLO PALERMO  
Ufficiale Giudiziario  
Gabriele Azzaretto



*2* **ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA**, in  
*P* persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via  
Giacomo Cusmano n°1, 93100 – Caltanissetta

MEDIANTE NOTIFICA  
A MEZZO DI SERVIZIO SOCIALE  
CON FATTORERIA S.R.L.  
PALERMO 24 MAG 2013  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
CORTE D'APPELLO PALERMO  
Ufficiale Giudiziario  
Gabriele Azzaretto






Corte di Appello di Palermo **Relazione di notificazione CIVILE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a  
 PRES. REG. SIC.  
 INDIPENDENZA PIAZZA, 21  
 PA

Consegnandola a persona qualificatasi per:

lo stesso

Cronologica/Progr./Totale  
**007576** 000003/5  
 Registro  
**A02/2013**  
 Data Richiesta  
 24/05/2013  
 Istante  
 AG.REG.PROT.AMB.  
 Avvocato  
 AGNELLO



capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretaria/o ivi addetta/o *Ag. Agnello*

il collega di studio

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n° di cron. dell'atto e il relativo destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art. 140 cpc). Spedito Avviso

Sped. Raccomandata N° \_\_\_\_\_

Firma del Portiere \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Uff./Funz. Giudiziario \_\_\_\_\_

24 MAG. 2013  
 24 MAG. 2013

Zona  
**9**

*FRANCO*  
*AGNELLO*  
*AGNELLO*




Corte di Appello di Palermo **Relazione di notificazione CIVILE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a  
 ASS. REG. ECONOMIA  
 NOTARBARTOLO EMANUELE VIA, 17  
 PA

Consegnandola a persona qualificatasi per:

lo stesso

Cronologica/Progr./Totale  
**007576** 000004/5  
 Registro  
**A02/2013**  
 Data Richiesta  
 24/05/2013  
 Istante  
 AG.REG.PROT.AMB.  
 Avvocato  
 AGNELLO



capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti *Ruccio Mompalao*

segretaria/o ivi addetta/o

il collega di studio

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n° di cron. dell'atto e il relativo destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art. 140 cpc). Spedito Avviso

Sped. Raccomandata N° \_\_\_\_\_

Firma del Portiere \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Uff./Funz. Giudiziario \_\_\_\_\_

*P*  
 24 MAG. 2013

Zona  
**23**

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
 Vincenzo Brignone

3  
Alla PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, Palazzo d'Orleans - Piazza  
Indipendenza 21 - 90129 Palermo

VEDASI RELATA ALLEGATA

4  
all'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, Via Notarbartolo 17 - 90141  
Palermo

VEDASI RELATA ALLEGATA





5 all'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, Piazza Ottavio Ziino, 24 - 90145  
Palermo

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
Piazza Ottavio Ziino, 24 - 90145 Palermo



Corte di Appello di Palermo **Relazione di notificazione CIVILE**

U N E P

Questo come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a  
REG. SALUTE  
O OTTAVIO PIAZZA, 24

segnandola a persona qualificatasi per:

nesso

*R. Stellato Rosano*

spouse e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

collegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretaria/o ivi addetta/o

collega di studio

spouse e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

portiere

Stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa e sigillata  
all'esterno della quale ho trascritto il n°. di cron. dell'atto e il relativo destinatario

non ho trovato, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato  
il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art. 140 cpc). Spedito Avviso

in raccomandata N° \_\_\_\_\_

Il Portiere

Data

29/5/13

Uff./Funtz. Giudiziario

Cronologico/Prog./Totale	007576	000005/5
Registro	A02/2013	
Data Richiesta	24/05/2013	
Istante	AG.REG.PROT.AMB.	
Avvocato	AGNELLO	



REPUBBLICA ITALIANA  
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
PER LA REGIONE SICILIANA  
IN SEDE GIURISDIZIONALE

SI SPEDISCE in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula: "Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti". A richiesta dell'Avv. Antonino Agnello e a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (in seguito ARPA).

Palermo, 11/03/2013

PER IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Salvatore Sgaraglino)



REGIONE SICILIANA A.R.P.A. SICILIA
23 FEB. 2015
TIMBRO DI INGRESSO

All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente,  
in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore  
corso Calatafimi, 217/219 (Albergo delle Povere)  
90129, Palermo

**Oggetto: contenzioso Arpa Sicilia C/ Provincia Regionale di Caltanissetta - ASP di Caltanissetta - esecuzione sentenza CGA n. 279 del 25.02.13 nella parte in cui condannano le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'ARPA - esecuzione titolo e adempimenti successivi**

Spett.le ARPA Sicilia,

con riferimento all'oggetto sopra indicato, si significa quanto segue.

Il In ordine al recupero delle spese legali disposte con la condanna di cui alla sentenza in oggetto, si rammenta che la relativa azione può essere proposta sia innanzi al Giudice ordinario (in questo caso il Tribunale Civile di Palermo, mediante notifica di precetto e pignoramento presso terzi), sia innanzi al Giudice Amministrativo (in questo caso il CGA, mediante ricorso per l'ottemperanza del giudicato).

Si suggerisce la proposizione della prima azione, ossia quella innanzi al Giudice ordinario, per due ragioni.

La prima è di carattere economico, in quanto i costi per il procedimento di esecuzione sono più contenuti.

La seconda è di carattere strategico.

Ed infatti, mentre il pignoramento presso terzi si conclude con certezza nell'apprensione materiale delle somme presso il Tesoriere, il ricorso per ottemperanza si conclude con la nomina di un commissario *ad acta* che, sostituendosi ai funzionari dell'Amministrazione, dovrebbe provvedere ad effettuare il pagamento.

Tuttavia, la prassi diffusa dimostra che non sempre il Commissario straordinario è in grado di svolgere celermente ed efficientemente i propri compiti, limitandosi piuttosto ad effettuare dei meri solleciti.

Per le ragioni sopra esposte, si suggerisce l'esperimento della prima azione, dinanzi al Giudice ordinario.

I compensi sono liquidati come da schemi che seguono:

**Ipotesi 1: pignoramento presso terzi da proporsi dinanzi al Tribunale di Caltanissetta.**

Valore della causa: euro 3780

atto di precetto (da 0 a 5.200)	135
procedure esecutive presso terzi - fase di studio della controversia (da 1100 a 5200)	315
procedure esecutive presso terzi - fase di trattazione e conclusiva (da 1100 a 5200)	540
compenso tabellare ex art. 4, comma 5 DM 55/2014	990
Spese generali (15% sul compenso totale)	148,5
Cassa avvocati (4 %)	45,54
Totale imponibile	1184,04
Iva 22% su imponibile	260,5
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	236,8
netto a pagare	1207,7

ARPA SICILIA - Dir. Generale



Tit. 11.01.00 Arrivo

Nr.0010777 Data 24/02/2015

Ipotesi 2: ricorso per ottemperanza da proporsi innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Valore della causa: euro 3780

Fase di studio della controversia (da 0 a 5.200)	605,00
Fase introduttiva del giudizio (da 1100 a 5200)	605,00
Fase istruttoria e/o di trattazione (da 1100 a 5200)	340,00
Fase decisoria	340,00
Compenso totale ai sensi del DM 55/2014	1890,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	283,00
Cassa avvocati (4 %)	86,94
Totale imponibile	2259,94
Iva 22% su imponibile	497,18
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	451,98
netto a pagare	2305,14

II) Con riferimento invece agli adempimenti necessari per procedere alla trascrizione dei titoli di trasferimento della proprietà dell'immobile si rende necessaria l'esecuzione di alcune variazioni catastali (ivi incluso un frazionamento), il cui esperimento richiede l'ausilio di un tecnico di fiducia.


A tal fine, si allega la quantificazione delle spese necessarie per tali adempimenti.

In attesa di cortese riscontro si porgono

Distinti saluti

P.S. S. ALICIA COPIA DELLA SENTENZA NOTIFICATA. MINUTA DI FORNUTA ESECUTIVA  
Palermo, 23.02.2015

Avv. Antonino Agnello



All'Avv. Antonino Agnello  
via Galileo Galilei, n. 130 - Palermo

Il sottoscritto geometra Geometra Rosario Tagliarini regolarmente  
iscritto al Collegio della Provincia di Caltanissetta col n° 1352 e con studio  
in Via Garibaldi, 34 avendo  
eseguito prestazioni professionali per conto del Avv. Massimiliano Valenza  
giusta determina sindacale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

la liquidazione degli onorari, come per legge o come da art \_\_\_\_\_  
del disciplinare d'incarico \_\_\_\_\_

**SPECIFICA**

OGGETTO: Schema Parcella Competenze Tecniche per i Lavori di Variazione Catastale Unita Immobiliare  
censita al foglio di mappa nr. 119 part.360 sub 1 e 2 Comune di Caltanissetta - come da  
Delibera di Giunta Reginale nr. 62 del 13/02/2006

**PRESTAZIONI**

Voltura, Trascrizione e Variazione Catastale procedura (DOCFA)

**ONORARIO**

(D.M. 3 settembre 1997, n°418 -Capo II art.21/22, Capo III art.27/28/29 -Vacazioni art.32)

1)	Conferimento incarico e ritiro documentazione						
-	vacazioni geom.ore	<u>1,00</u>	x €	60,00	=	€	60,00
2)	Registrazione disciplinare e consegna dello stesso al committente ( se effettuato)						
-	vacazioni geom.ore	<u>1,00</u>	x €	60,00	=	€	60,00
3)	Richiesta e ritiro all'Agenzia del Territorio di visure, mappe e punti fiduciali						
-	vacazioni geom.ore	<u>1,00</u>	x €	60,00	=	€	60,00
-	spese art.22 - percorrenza andata e ritorno viaggi n°1 x 2 x Km	<u>1,00</u>	x €	0,23	=	€	0,46
-	vacazione per viaggi in andata e ritorno geom. ore	<u>1,00</u>		60,00	=	€	60,00
4)	Redazione elaborati voltura						
-	vacazioni geom.ore	<u>2,00</u>	x €	60,00	=	€	120,00
5)	Presentazione e ritiro voltura dall'agenzia delle entrate						
-	vacazioni geom.ore	<u>2,00</u>	x €	60,00	=	€	120,00
-	spese art.22 - percorrenza andata e ritorno viaggi n°1 x 2 x Km	<u>100,00</u>	x €	0,23	=	€	46,00
-	vacazione per viaggi in andata e ritorno geom. ore	<u>2,00</u>	x €	60,00	=	€	120,00
6)	Sopralluoghi preliminari per individuare luoghi oggettodel lavoro e scelta punti fiduciali						
-	vacazioni geom.ore	<u>0,00</u>	x €	60,00	=	€	-
-	aiuto ore	<u>0,00</u>	x €	38,00	=	€	-
-	spese art.22 - percorrenza andata e ritorno viaggi n°1 x 2 x Km	<u>0,00</u>	x €	0,23	=	€	-
-	vacazione per viaggi in andata e ritorno geom. ore	<u>0,00</u>	x €	60,00	=	€	-
-	aiuto ore	<u>0,00</u>	x €	38,00	=	€	-
7)	Presentazione all'Agenzia del Territorio dei punti fiduciali						
-	vacazioni geom.ore	<u>0,00</u>	x €	60,00	=	€	-
-	spese art.22 - percorrenza andata e ritorno viaggi n°1 x 2 x Km	<u>0,00</u>	x €	0,23	=	€	-
-	vacazione per viaggi in andata e ritorno geom. ore	<u>0,00</u>	x €	60,00	=	€	-
				A riportare		€	646,46
				Riporto		€	646,46
8)	Ritiro (dopo circa 15 gg) dei nuovi punti fiduciali elaborati dall'Agenzia del Territorio						
-	vacazioni geom.ore	<u>0,00</u>	x €	60,00	=	€	-

	viaggi n°	0	x 2 x Km	0,00	x €	60,00	=	€	-
-	vacazione per viaggi in andata e ritorno								
	geom. Gg.	2	x ore	8,00	x €	60,00	=	€	960,00
	aiuto n°2xgg.	2	x ore	8,00	x €	38,00	=	€	1.216,00
18)	Redazione planimetria								
-	vacazione geom. ore	5,00	x €	15		60,00	=	€	300,00
19)	Redazione modelli DOCFA								
-	vacazione geom. ore	5,00	x €	15		60,00	=	€	300,00
20)	Presentazione pratica accatastamento (DOCFA) all'Agenzia del Territorio per l'approvazione e successivo ritiro								
-	vacazione geom. ore	1,00	x €			60,00	=	€	60,00
-	spese art.22 - percorrenza andata e ritorno								
	viaggi n°1 x 2 x Km	100,00	x €			0,23	=	€	46,00
-	vacazione per viaggi in andata e ritorno								
	geom. ore	2,00	x €			60,00	=	€	120,00
21)	Consegna al Committente di tutti gli elaborati approvati dall'Agenzia del Territorio								
-	vacazione geom. ore	2,00	x €			60,00	=	€	120,00
-	spese art.22 - percorrenza andata e ritorno								
	viaggi n°1 x 2 x Km	100,00	x €			0,23	=	€	46,00
-	vacazione per viaggi in andata e ritorno								
	geom. ore	2,00	x €			60,00	=	€	120,00
						Sommano(x)		€	6.286,46

Totale € 6.286,46

22)	Art.21-Per spese vive di soggiorno,per spese accessorie,bolli,registrazione, diritti dell'Agenzia del Territorio, cancelleria, riproduzione, copie, ecc...								
-	Percentuale conglobata	max	7,00%	x(x)		€ 6.286,46	=	€	440,05

**Totale onorario € 6.726,51**

**Cassa di Previdenza 5% € 336,33**

**Totale Imponibile € 7.062,84**

**IVA 22% € 1.553,82**

**TOTALE COMPENSO € 8.616,66**

Vallelunga Pratameno li  
12/01/2015

IL TECNICO

Geometra Rosario Tagliarini

